



Città di Lerici

Provincia della Spezia

Ordinanza n. 74 del 21 giugno 2023

OGGETTO: MISURE IN MATERIA GESTIONE DEL FLUSSO DI PERSONE E DELLA MOVIDA SERALE IN CITTÀ, DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD ASSICURARE LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE, DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DIVIETO DI CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORI

IL SINDACO

CONSIDERATA la natura turistica del Comune di Lerici, con il conseguente importante afflusso di persone nei centri abitati del Comune e la previsione, per le prossime settimane, di un aumento di tale affluenza in virtù dell'inizio del periodo di vacanze estive e del fitto calendario di eventi in programma;

CONSIDERATO che è ferma intenzione di questa Amministrazione, all'interno di un periodo di incremento della frequentazione, in particolare del Capoluogo e delle Frazioni poste sul mare, continuare a promuovere occasioni di svago e divertimento, anche in orario serale, per garantire sia la ripresa del commercio sempre nel rispetto delle regole della civile convivenza, del decoro cittadino e della quiete pubblica.

DATO che i centri storici del Comune di Lerici, per la loro conformazione urbanistica, per la bellezza e peculiarità ambientali e paesaggistiche, costituiscono un polo attrattivo per il turismo e lo svago tale da rappresentare un valore aggiunto per l'economia del territorio e necessitano, pertanto, di particolare attenzione e salvaguardia.

CONSIDERATO altresì che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini e tra i cittadini e le attività economiche, anche contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, della quiete e la vivibilità dei centri urbani;

RITENUTO che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute e la quiete pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso alla diffusione di musica ad alto volume anche negli orari notturni e al consumo di alcolici, che, è dato di esperienza, contribuisce, significativamente, ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, da cui conseguono fenomeni quali la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali;

CONSTATATO che tali fenomeni si concentrano nella stagione estiva e specialmente nel fine settimana, quando è più frequente la presenza di persone all'aperto ed il consumo di alcool può determinare maggiori problematiche connesse alla sicurezza e al degrado.

PRESO ATTO che l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene nei negozi di vicinato, aggirando così le limitazioni ed i divieti stabiliti dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 all'art. 27 e dal D.L. n. 52/2021 all'art. 4 per le attività dei servizi di ristorazione, ed i verbali elevati a carico di diversi esercizi di vicinato comprovano tale fenomeno;

ATTESO CHE il contrasto all'abuso di alcol rappresenta un obiettivo prioritario per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000;



Città di Lerici

Provincia della Spezia

CONSIDERATO CHE le norme superiori vigenti prevedono:

- a) Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, codice penale);
- b) Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici (art. 689, comma 2, codice penale);
- c) Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici (art. 14 ter L. 125/2001);
- d) Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L. 125/2001).
- e) Ubriachezza manifesta (art. 688 codice penale);

di tal che si reputa necessario per la maggior tutela possibile dei minori di anni 18 altresì il divieto a chiunque di somministrare, vendere e/o cedere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minorenni;

RITENUTO che, per le ragioni sopra esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità e della pubblica quiete;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta “con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
- Il comma 4 bis dello stesso articolo così come sostituito dall'art. 8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48 e DL 113/2018;
- il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. 267/2000
- l'art. 6 del D.L. n. 117/2007 e l'art. 14 della legge n. 125/2001, così come modificati dalla legge n. 120/2010 riguardanti la normativa statale di riferimento in materia di vendita e somministrazione di alcool;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2918 del 22 aprile 2022;
- la legge n. 48 del 18 aprile 2017;
- gli art. 688, 689 del codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la l. 241/1990 e s.m.i.;

2

COMUNICATO preventivamente il presente provvedimento a S.E. Il Prefetto della Spezia, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE, per quanto non in contrasto con la presente ordinanza contingibile e urgente, le LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO MUSICALE SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI NEL COMUNE DI LERICI emanate dalla Responsabile del Servizio Gare e Contratti, Risorse Umane e SUAP del Comune;



Città di Lerici

Provincia della Spezia

ORDINA

dal 21 giugno 2023 e fino al 03 settembre 2023 compreso,

- il divieto, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, di consumare o detenere a fini di consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi tipo di contenitore in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati e nelle aree adibite a plateatico degli stessi;
- il divieto di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro dalle ore 22.00 alle ore 06.00
- per ogni esercizio pubblico o commerciale la cessazione di ogni attività musicale dalle ore 01:00 e fino alla chiusura;
- per ogni esercizio pubblico o commerciale l'attività musicale non deve creare disturbo della quiete pubblica e pertanto il volume non deve superare la normale tollerabilità dovendosi limitare la diffusione nelle immediate vicinanze del locale e degli spazi pertinenziali, così da non recare generale disturbo alle attività o al riposo di un numero indeterminato di persone.

PRESCRIVE CHE

- Per lo svolgimento di eventi in aree di pubblico transito e con diffusione di musica ad alto volume occorre munirsi di autorizzazione comunale in attuazione delle succitate "Linee Guida".
- Sono disciplinati da specifico provvedimento gli eventi musicali patrocinati dal Comune di Lerici.
- L'Amministrazione comunale con propria comunicazione o provvedimento del Sindaco può vietare, indicando le relative prescrizioni anche inerenti la durata del divieto, lo svolgimento di attività musicali per il periodo di svolgimento di determinati eventi dalla stessa Amministrazione patrocinati e inclusi nel calendario della stagione eventi 2023

3

ORDINA ALTRESI'

- per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che consentono il consumo sul posto mediante tavoli interni al locale;

AVVERTE

- La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis, c. 1-bis del d.lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00, da applicare secondi i principi di cui alla l. n. 689/1981.
- per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.



Città di Lerici

Provincia della Spezia

DISPONE

- di dare alla presente ordinanza, in considerazione del suo carattere di contingibilità e urgenza, immediata efficacia ed eseguibilità;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Lerici;
- di incaricare i dirigenti competenti dell'esecuzione della presente ordinanza con massima informazione al pubblico, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza;
- Che la presente ordinanza sia inviata a:
 - Comando della Polizia Locale;
 - Prefettura della Spezia;
 - Questura della Spezia;
 - Associazioni di categoria interessate;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR Liguria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune

Lerici, 21 giugno 2023

IL SINDACO
Leonardo Paoletti

